

ERASMUS + Programme – Key Action 1
Student Mobility for Traineeship

Vademecum per i candidati

MOBILITÀ STUDENTESCA PER MOTIVI DI TIROCINIO

BANDO ANNO ACCADEMICO 2016/17

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire modifiche e integrazioni in seguito alla pubblicazione delle normative europee per la regolamentazione dell'Erasmus+ 2016-17.

Programma cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Commissione Europea e dalla Regione Autonoma della Sardegna

Art. 1 – Descrizione, finalità del tirocinio e destinazioni

1. L'Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ permette agli studenti delle Università che hanno aderito al Programma di accedere a tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca di uno dei Paesi partecipanti al Programma per lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno, riconosciute dall'Università di appartenenza come parte integrante del programma di studi dello studente.
2. Il tirocinante avrà l'opportunità di acquisire nuove abilità e competenze specifiche, di vivere e comprendere la cultura del Paese ospitante e di approfondire e sviluppare le proprie conoscenze linguistiche.
3. Le tipologie di tirocinio ammissibili e la relativa durata sono indicate rispettivamente negli artt. 2 e 3 del presente Vademecum.
4. Le imprese e/o Enti sedi di tirocinio devono essere situati in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+, cioè in uno dei 27 Stati (oltre l'Italia) membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), ovvero in un Paese dello spazio economico europeo (SEE), Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in uno dei Paesi candidati (la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), o in uno dei Paesi candidati per i quali viene applicata una procedura di preadesione (Turchia).

Art. 2 – Tipologie di tirocinio – Mobilità strutturate e individuali – Procedure di attivazione

1. Sono ammissibili le candidature sia per mobilità strutturate sia per mobilità individuali.
2. Si considerano strutturate le mobilità a fini di tirocinio da svolgersi presso sedi individuate dai dipartimenti/ struttura di raccordo/scuole di dottorato e di specializzazione e dai corsi di master in base agli accordi interistituzionali previamente conclusi con le imprese/enti ospitanti.
3. Si considerano individuali le mobilità da svolgersi presso sedi proposte dai candidati in vista di programmi di tirocinio previamente concordati con la sottoscrizione del modello di Learning

Agreement for Traineeship predisposto dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (Allegato 1) e successivamente attuati in forza degli accordi sottoscritti dall'Università di Sassari e dall'impresa/ente ospitante.

La mobilità individuale si differenzia da quella strutturata perché la borsa o viene assegnata al candidato proponente, o non viene assegnata ad alcun candidato, in quanto il progetto formativo è indissolubilmente legato allo studente promotore della candidatura.

Prima di definire l'accordo con l'impresa o l'ente straniero, il candidato per una borsa traineeship di mobilità individuale deve contattare il Delegato Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo/ o un docente del Corso di studi di appartenenza (secondo le modalità indicate all' art. 10, 3 comma, del bando).

4. Le imprese e gli enti con i quali è consentito stipulare un accordo per la realizzazione del Traineeship Erasmus devono aver sede nei Paesi indicati al comma 4 dell'art. 1 del presente vademecum.

5. Le Commissioni di Dipartimento/Struttura di raccordo per le mobilità studentesche conformemente a quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 11 del bando, espletano le selezioni ed assegneranno le borse alle candidature che riterranno più adeguate, non solo in riferimento alla validità del progetto formativo, ma anche al profilo dello studente e al punteggio ad esso attribuito in base ai requisiti generali indicati dal bando.

6. In seguito all'assegnazione delle borse, il Delegato Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo procederà: 1) alla definizione del Learning Agreement for Traineeship, nel caso di mobilità strutturate; 2) a tutti gli adempimenti richiesti per l'organizzazione delle mobilità e indicati agli artt. 9 - 12 del bando.

Art. 3 – Estensione del periodo di mobilità (mensilità aggiuntive)

Il periodo di mobilità potrà avere una durata minima di due mesi e massima di 6, salvo quanto previsto dall'art. 3 del Bando, al quale si rimanda. Le date di avvio e di conclusione dovranno essere preventivamente concordate con l'impresa/ente ospitante e con il Delegato di dipartimento/struttura di raccordo.

3. Lo studente potrà prolungare la durata del tirocinio inizialmente prevista, nel caso in cui ciò sia possibile sotto il profilo amministrativo e nel caso in cui l'Università di appartenenza e l'impresa/ente ospitante decidano di accordare tale prolungamento, a condizione che:

a) lo studente invii il modulo di richiesta di prolungamento debitamente sottoscritto sia dall'impresa/ente ospitante sia dal dipartimento di riferimento all'Ufficio Relazioni Internazionali, tramite posta oppure tramite mail/fax, prima dei 20 giorni che precedono la scadenza originaria della mobilità.

b) l'università di appartenenza trasmetta una notifica formale allo studente tramite posta oppure tramite mail (fatta salva la necessità dell'emendamento contrattuale nei casi previsti dalla normativa Erasmus in vigore);

c) non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'impresa/ente ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità). Eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'impresa ospitante che dal dipartimento/struttura di raccordo e devono essere approvate dall'Ufficio Relazioni Internazionali e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+;

d) l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 30 settembre 2017.

4. Le richieste di prolungamento delle mobilità devono pervenire all'Ufficio Relazioni Internazionali per iscritto.

5. I tirocini potranno essere avviati a partire dalla seconda settimana del mese di giugno del 2016 e dovranno essere conclusi entro il 30 settembre 2017.

Art. 4 – Eleggibilità dell'impresa/ente ospitante

1. Sono eleggibili come sedi di tirocinio le imprese/enti ospitanti che rispondono alla definizione indicata nella Decisione n. 1720/2006 CE, istitutiva del Programma LLP: "Impresa: qualsiasi azienda

del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico dell'attività, compresa anche l'economia sociale".

Si precisa che nel caso di tirocinio presso strutture universitarie (come, ad es., laboratori, biblioteche, uffici relazioni internazionali, etc.), la mobilità è da considerarsi presso impresa e, quindi eleggibile, purché l'attività di formazione, prevista durante il periodo di tirocinio, sia chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già prevista nell'ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

2. Non sono pertanto da considerarsi eleggibili come sedi di tirocinio gli Enti che gestiscono programmi comunitari, le Istituzioni e gli organismi UE, ivi incluse anche le Agenzie specializzate, le Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese ospitante, come Ambasciate e Consolati, la Banca Centrale Europea, nonché quelle di origine/cittadinanza dello studente (cfr. paragrafo "Eleggibilità degli studenti") nel Paese ospitante (la lista completa è disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm). Tuttavia sono da considerarsi eleggibili come sedi di tirocinio alcune rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli Istituti di Cultura, le scuole, etc., a patto che sia garantito il principio di transnazionalità, con un programma formativo che preveda l'acquisizione di un know - how diverso da quello che si acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese.

Art. 5 – Importo della borsa di mobilità – Assicurazioni – Risoluzione del contratto

1. L'importo mensile della borsa Erasmus Traineeship stanziata per i tirocini offerti dal presente bando ammonta complessivamente al valore di 700,00 €. In particolare, per il raggiungimento dell'importo citato, la borsa UE (art. 5, 1° comma Bando Traineeship 2016/17) sarà integrata con una borsa aggiuntiva MIUR e/o RAS. Le borse saranno concesse dall'Ateneo fino alla concorrenza del budget disponibile.

2. Fatta salva l'eventuale adozione di differenti disposizioni da parte degli Organi di Governo dell'Università, ai dottorandi con borsa, che usufruiscono della maggiorazione di circa 515,00 € mensili per lo svolgimento di un periodo di mobilità internazionale, sarà riconosciuta un'integrazione di circa 185,00 euro, in modo che i fondi complessivi loro assegnati per le mobilità internazionali Erasmus a fini di tirocinio raggiungano lo stesso importo delle sovvenzioni assegnate ai dottorandi senza borsa, ai dottorandi con borsa che non godono della citata maggiorazione, e agli iscritti dei corsi di studio di primo, secondo e terzo livello, che svolgono una mobilità a fini di tirocinio nel contesto del Programma Erasmus+ Traineeship.

Tale disposizione sarà applicata anche a tutti i vincitori che, a vario titolo, godono di una maggiorazione per lo svolgimento di un periodo di mobilità internazionale.

3. I candidati iscritti ad un corso di studi di III livello dovranno specificare nel modulo di candidatura (allegato 2) se usufruiscono di una borsa di studio per il dottorato, la scuola di specializzazione o il master, indicandone le fonti di finanziamento. I dottorandi con borsa dovranno indicare nel modulo di candidatura se la borsa di dottorato loro assegnata prevede anche l'erogazione di una maggiorazione per le mobilità internazionali. Analoga dichiarazione dovrà essere resa in occasione della presentazione della candidatura anche dagli altri studenti che godono di una maggiorazione per lo svolgimento di mobilità internazionali.

Ai vincitori iscritti ad una Scuola di Specializzazione sarà garantito esclusivamente il contributo comunitario, sulla base dei massimali indicati all'art.5 del bando, e più precisamente fino alla concorrenza massima di € 430 o 480, in base al Paese di svolgimento della mobilità.

I vincitori che usufruiscono di una borsa di studio comunitaria per il dottorato o la specializzazione e il master, non potranno usufruire della borsa Erasmus+ della U.E., ma il budget complessivo mensile (€ 700,00 per i dottorandi ed € 480/430 per gli specializzandi) sarà loro garantito con i fondi ministeriali e regionali.

Saranno a carico dell'Università le coperture assicurative per:

- gli infortuni;
- la responsabilità civile, esclusi i danni rientranti nella fattispecie della responsabilità professionale; , tale copertura assicurativa prevede una franchigia fissa di € 3.000,00

- spese sanitarie;

- eventuali spese per il rimpatrio in caso di decesso.

Sarà invece responsabilità dello studente stipulare una polizza integrativa privata che preveda le seguenti fattispecie:

- indennità professionale, se richiesta dalla sede ospitante o dalla tipologia di corso di studi. Rientrano nelle fattispecie non coperte dalla polizza di ateneo anche i seguenti casi:

danni direttamente o indirettamente derivanti da produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM); danni derivanti da ogni tipo di attività di natura medico-sanitaria, così come da ogni tipo di attività direttamente o indirettamente connessa a tale ambito; danni derivanti da sperimentazione clinica;

- viaggio, compresa la perdita/danneggiamento del bagaglio;

- rimpatrio sanitario.

4. La risoluzione dell'accordo di tirocinio ad opera dell'impresa/ente straniero determina l'automatica e immediata risoluzione del contratto Università/Studente e l'obbligo della immediata restituzione totale o parziale della borsa, in relazione alla durata del tirocinio sino a quel momento effettuato.

5. La restituzione sarà parziale e proporzionale alla durata effettiva del tirocinio nel caso in cui lo studente abbia effettuato almeno due mesi di tirocinio e abbia raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi fissati dal Learning Agreement. In tutti gli altri casi il tirocinante dovrà procedere alla immediata restituzione dell'intera borsa.

6. Per quanto riguarda la preparazione linguistica, si rimanda a quanto riportato all'art. 7 del bando.

Art. 6 – Documentazione da consegnare e adempimenti da espletare al termine della mobilità.

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio (il termine si riduce a 5 giorni nel caso che il tirocinio si concluda nel settembre del 2017) il Beneficiario dovrà consegnare all'Ufficio Relazioni Internazionali il Traineeship certificate compilando, tramite PC, la sezione del Learning Agreement "Section to be completed after the mobility". Il Traineeship certificate dovrà contenere l'indicazione del programma di tirocinio svolto, le competenze e conoscenze acquisite e i risultati raggiunti.

2. Al termine della mobilità e dopo la consegna del Traineeship certificate gli studenti sono tenuti a compilare la relazione individuale finale, attraverso il link che sarà fornito loro automaticamente tramite l'applicativo di rendicontazione delle mobilità "Mobility Tool" e svolgere il test di valutazione linguistica finale. L'erogazione dell'ultima rata del contributo finanziario è vincolata alla compilazione della relazione e all'espletamento del test di cui sopra e, per coloro che usufruiranno del corso di lingua online, al completamento dello stesso.

3. I tirocinanti, al termine della mobilità, dovranno consegnare una copia del Traineeship certificate e della Relazione individuale finale anche al Delegato Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo e/o al Direttore della scuola o del corso.

Sassari, 13.05.2016

IL DELEGATO DEL RETTORE
Prof. Luciano Gutierrez
(F.to Prof. Luciano Gutierrez)